



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE III – RISCHIO RILEVANTE E
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Marchi Industriale S.p.A.
Stabilimento di Marano Veneziano
marchiindustriale@legalmail.it

E, p.c., Alla Commissione Istruttoria IPPC
cippc@pec.minambiente.it

All'ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento coordinamento amministrativo
segreteria.dica@mailbox.governo.it

Al Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali
art.14-ter L.241/90 - Cons. Donato Attubato
d.attubato@governo.it

OGGETTO: TRASMISSIONE PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO DELLA DOMANDA DELL'AIA
PRESENTATA DALLA SOCIETÀ MARCHI INDUSTRIALE S.P.A. – STABILIMENTO DI MARANO
VENEZIANO – PROCEDIMENTO ID 101/1214.

Si trasmette in allegato copia del Parere Istruttorio Conclusivo, reso dalla Commissione AIA-
IPPC con nota del 24/09/2018, prot. n. 1060/CIPPC.

L'atto fa riferimento al procedimento di modifica dell'autorizzazione integrata ambientale
rilasciata con provvedimento DVA-DEC-2011-0000229 del 03/05/2011, riguardante l'assetto
impiantistico (realizzazione di un piccolo impianto di produzione di biostimolanti liquidi;
installazione di una nuova linea di alimentazione di solfato di potassio, sostituzione della seconda
colonna assorbente C3) e rifocalizzazione dei controlli degli scarichi idrici.

Trattandosi di modifiche non sostanziali, in conformità con quanto disposto dall'art. 29-
nonies, comma 1 del d.lgs. n.152/2006, non si darà luogo ad ulteriore provvedimento di
autorizzazione.

Si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione
istruttoria nel sopracitato Parere.

Il parere viene altresì trasmesso ad ISPRA ai fini dell'aggiornamento del Piano di
Monitoraggio e Controllo, reso ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro
120 giorni, dalla data di pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale del Ministero.

Il Dirigente

Dott. Antonio Ziantoni

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.)

ALL: prot. CIPPC n. 1060 del 24/09/2018

ID Utente: 374
ID Documento: DVA-D3-AG-374_2018-0137
Data stesura: 02/10/2018

✓ Resp. Sez.: Ziantoni A.
Ufficio: DVA-D3-AG
Data: 03/10/2018

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57225050 - e-mail: dva-3@minambiente.it
e-mail PEC: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Firmato digitalmente in data 03/10/2018 alle ore 11:34

COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE

INTEGRATA AMBIENTALE – IPPC

IL PRESIDENTE

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. Dott. Antonio Ziantoni
aia@pec.minambiente.it

Al Direttore Generale ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 Roma
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Oggetto: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di modifica dell'AIA presentata dalla Società Marchi Industriale SpA – Stabilimento di Marano Veneziano ID 101/1214.

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del DEC. 335/17 del Ministero dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio Conclusivo dell'impianto in oggetto.

Il Presidente

Prof. Armando Brath

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

All. c.s.

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

ID Utente: 426

ID Documento: CIPPC-426_2018-0004

Data stesura: 21/09/2018

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57225050

e-mail: commissione AIA@minambiente.it e-mail PEC: cippc@pec.minambiente.it



AIA
Autorizzazione Integrata Ambientale

MARCHI INDUSTRIALE S.p.A.
Stabilimento di Marano Veneziano
Comune di MIRA (VE)

Art. 29 *nonies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Parere Istruttorio Conclusivo
Proc. ID 101/1214

"Modifiche impiantistiche (realizzazione piccolo impianto produzione biostimolanti liquidi; nuova linea alimentazione solfato di potassio; sostituzione seconda colonna assorbente C3); rifocalizzazione dei controlli degli scarichi idrici"

DECRETO AIA: prot. DVA_DEC-2011-0000229 del 03/05/2011 (G.U. n. 126 del 01/06/2011)

AVVIO PROCEDIMENTO: Prot. DVA.RU.U.0012139.25-05-2018

Istanza del Gestore: Nota del 21/05/2018 (Prot. DVA-RU.I.0011606.21-05-2018)

GRUPPO ISTRUTTORE

Commissione Istruttoria AIA-IPPC <i>Nomina GI: CIPPC 0277/2012 del 24/04/2012</i>	Prof. Antonio Mantovani (referente)
	Dott. Paolo Ceci
	Avv. David Roettgen
Regione Veneto	----
Città Metropolitana di Venezia	Ing. Francesco Chiosi
Comune di Mira	Dott. Marco Dori - Sindaco



INDICE

1.	Definizioni	3
2.	Introduzione	4
2.1.	Atti presupposti	4
2.2.	Atti normativi	5
2.3.	Atti e attività istruttorie	6
3.	Oggetto dell'autorizzazione	7
4.	Descrizione sintetica dello stabilimento	8
5.	Descrizione delle modifiche richieste	9
5.1.	Impianto per la produzione di biostimolanti liquidi	9
5.2.	Realizzazione di una nuova linea di alimentazione di solfato di potassio alla sezione esistente di trattamento antipolvere	11
5.3.	Sostituzione seconda colonna assorbente C3	12
5.4.	Modifica dei controlli agli scarichi idrici previsti dal PIC e dal PMC	13
5.4.1.	Controlli previsti dal PMC	13
5.4.2.	Controlli previsti dal PIC allegato al Decreto AIA DEC 229/2011	14
6.	Cronoprogramma degli interventi	20
7.	Conclusioni	20
7.1.	Modifiche dell'AIA riguardanti l'assetto impiantistico	20
7.2.	Modifica dell'AIA riguardanti i monitoraggi	21
8.	Piano di monitoraggio e controllo	22



1. DEFINIZIONI

Autorità competente (AC)	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (DVA)
Autorità di controllo	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Veneto.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06.
Gestore	Marchi Industriale S.p.A., installazione IPPC sita in comune di Mira, indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i..
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE.
Conclusioni sulle BAT	Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella GU-UE, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito.
Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	I requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29- <i>bis</i> , comma 1, del D.Lgs. 152/06, la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito Piano di Monitoraggio e Controllo che è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale. Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29- <i>bis</i> , comma 1 del D.Lgs.152/06 e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29- <i>decies</i> , comma 3 del D.Lgs. n. 152/06.



Uffici presso i quali sono depositati i documenti	I documenti e gli atti inerenti al procedimento e gli atti inerenti ai controlli sull'impianto sono depositati presso la DVA del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito http://www.aia.minambiente.it , al fine della consultazione del pubblico.
Valori Limite di Emissione (VLE)	La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06.

2. INTRODUZIONE

2.1. Atti presupposti

Vista	l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dal MATTM alla società Marchi Industriale S.p.A. con decreto prot. DVA_DEC-2011-0000229 del 03/05/2011 per l'esercizio dell'impianto chimico ubicato nel Comune di Mira (VE);
visto	il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC;
vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. DVA-2012-0013437 del 05/06/2012, che assegna l'istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto della Marchi Industriale S.p.A., al Gruppo Istruttore così costituito: <ul style="list-style-type: none">– Prof. Antonio Mantovani – Referente GI– Dott. Paolo Ceci– Avv. David Roettgen
preso atto	che sono stati nominati i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: <ul style="list-style-type: none">– -- -- Regione Veneto– Ing. Francesco Chiosi – Città Metropolitana di Venezia– Dott. Marco Dori – Comune di Mira;
preso atto	che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e collaboratori dell'ISPRA: <ul style="list-style-type: none">– Ing. Raffaella Manuzzi.
vista	la Relazione Istruttoria di ISPRA del 11/06/2018 (Prot. Ispra 2018/38762 del 13/06/2018), a supporto della Commissione di: Ing. Raffaella Manuzzi (Referente).



2.2. Atti normativi

Visto	il D.Lgs n. 152/2006 “ <i>Norme in materia ambientale</i> ” (Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O) <i>aggiornato allo stato di redazione del presente PIC</i> ;
visto	il D.lgs. n. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27/03/2014 – Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED);
visto	l'articolo 5, comma 1, lettera l-bis del D.Lgs. n. 152/06 che riporta la definizione di modifica sostanziale dell'impianto: <i>“l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”.</i>
visto	l'articolo 6, comma 4, del D.Lgs. n. 152/06 che riporta le norme procedurali generali dell'impianto;
visto	l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006, che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali: <ul style="list-style-type: none">• devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;• non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;• è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente• l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;• devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;• deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;
visto	l'articolo 29-sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “ <i>i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti</i> ”;
visto	l'articolo 29-sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “ <i>L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione</i> ”;



visto	<i>l'articolo 29-sexies, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 , ai sensi del quale “fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso”;</i>
esaminato	i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione della Direttiva 2010/75/UE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta recepimento integrale e precisamente i Best Available Techniques Reference Documents (BRef).

2.3. Atti e attività istruttorie

Esaminata	la documentazione trasmessa dal Gestore e acquisita dal MATTM con prot. m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0011606.21-05-2018 con la quale il Gestore richiede una modifica dell'AIA;
esaminata	la comunicazione del MATTM prot. m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0012139.25-05-2018 di avvio del procedimento di modifica dell'autorizzazione integrata ambientale (ID 101/1214);
esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere istruttorio conclusivo e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti;
vista	la Relazione Istruttoria RI di ISPRA del 11.06.2018 (Prot. ISPRA 2018/38762 del 13/06/2018) redatta da ing. Raffaella Manuzzi;
visti	gli esiti delle riunioni del 11.07.2018 GI-Gestore (verbale CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.I.0000816.11-07-2018) e GI riservata (verbale CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.I.0000818.11-07-2018);
viste	le schede di sicurezza trasmesse via mail il 16/07/2018 dal Gestore alla DVA;
vista	la Relazione Istruttoria RI2 di ISPRA (CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.I.0000933.01-08-2018) redatta da ing. Raffaella Manuzzi;
vista	la Relazione Istruttoria di ISPRA del 24.08.2018 redatta da ing. Raffaella Manuzzi RI3 Prot. CIPPC 977 del 05/09/2018;
vista	la mail di trasmissione della bozza del PIC in oggetto, per approvazione, dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore il 05/09/2018 con scadenza 13/09/2018.



3. OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE

Denominazione impianto	Marchi Industriale S.p.A.
Indirizzo	Via Miranese 72, 30030 Mira – località Marano Veneziano (VE)
Sede Legale	Via Trento 16, 50139 Firenze (FI)
Rappresentante Legale	Raoul Tomaello Via Miranese 72, 30034 Mira – località Marano Veneziano (VE) (rif. Scheda A allegata alla comunicazione prot. m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0011606.21-05-2018)
Codice attività IPPC	<u>Codice IPPC 4.2(b)-4.1(k)</u> Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici e organici di base <u>Classificazione NACE</u> <ul style="list-style-type: none">• Codice 24.13: fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici <u>Classificazione NOSE-P</u> <ul style="list-style-type: none">• Codice 105.09: fabbricazione di prodotti chimici inorganici o di concimi NPK <u>Codice IPPC 4.3</u> Impianti chimici per la fabbricazione fertilizzanti a base NPK <u>Classificazione NACE</u> <ul style="list-style-type: none">• Codice 24.13: fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici <u>Classificazione NOSE-P</u> <ul style="list-style-type: none">• Codice 105.09: fabbricazione di prodotti chimici inorganici o di concimi NPK
Altre attività non IPPC	<u>Attività:</u> produzione di ossicloruri e idrossicloruri di rame e altri metalli <u>Codice ISTAT:</u> 24132150
	<u>Attività:</u> produzione di energia elettrica <u>Codice ISTAT:</u> 40.11
	<u>Attività:</u> produzione di biostimolanti <u>Codice ISTAT:</u> 20.15.00
	(nuova attività oggetto del procedimento ID 101/1214 , rif. Scheda A allegata alla comunicazione prot. m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0011606.21-05-2018)
Gestore Impianto	Raoul Tomaello Via Miranese 72, 30034 Mira – località Marano Veneziano (VE) Recapito telefonico: 041-5674203 e-mail: raoul.tomaello@marchi-industriale.it (rif. Scheda A allegata alla comunicazione prot. m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0011606.21-05-2018)
Referente IPPC	Davide Tessari Via Miranese 72, 30034 Mira – località Marano Veneziano (VE) Recapito telefonico: 041-5674209 E-mail: davide.tessari@marchi-industriale.it
Impianto a rischio di incidente rilevante	SI, stabilimento attualmente soggetto a Notifica (art. 6 e 7 ex-D.Lgs. 334/99 e smi). Lo stabilimento è soggetto anche a Rapporto di Sicurezza ai sensi dell'ex-D.Lgs. 105/2015.
Sistema di gestione ambientale	Si, certificato ISO 14001. Altre certificazioni: ISO: 9001



4. DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STABILIMENTO

Lo stabilimento Marchi Industriale svolge le seguenti attività autorizzate:

❖ **ATTIVITÀ IPPC:**

- produzione di acido solforico e oleum, per una potenzialità di 110.000 tonnellate/anno;
- produzione di acido alchilbenzensolfonico (LABS), per una potenzialità di 52.100 tonnellate/anno;
- produzione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto e potassio (solfato di potassio), per una potenzialità di 30.500 tonnellate/anno, dalla quale si origina quale sottoprodotto acido cloridrico per una potenzialità di 35.000 tonnellate/anno;

❖ **ATTIVITÀ NON IPPC:**

- produzione di policloruro di alluminio (PAC) al 18% e al 10%, con potenzialità rispettivamente di 30.000 e 15.000 tonnellate/anno;
- produzione di energia elettrica, con potenza nominale pari a 4,3 MWe.

Nella seguente tabella, tratta dal PIC allegato al decreto AIA prot. DVA_DEC-2011-0000229 del 03/05/2011 (rif. § 4.1 del PIC), sono riepilogate le attività svolte nello stabilimento.

Attività IPPC	Capacità produttiva dell'impianto
Acido solforico e oleum	110.000 t/a (nell'assetto con produzione solo di acido solforico e oleum); 94.000 t/anno nel caso in cui sia in funzione anche la sezione di produzione di acido alchilbenzensolfonico, che utilizza come materia prima gas ricchi di anidride solforica prelevati dall'impianto dell'acido solforico e oleum;
Acido alchil benzen solfonico	52.100 t/anno
Acido cloridrico al 32%	35.000 t/anno
Solfato di potassio	30.500 t/anno
Attività NON IPPC	Capacità produttiva dell'impianto (t/a)
Policloruro di alluminio al 10% e al 18% (*)	15.000 t/anno per il policloruro di alluminio al 10%; 32.000 t/anno per il policloruro di alluminio al 18%.
Impianto per la produzione di energia elettrica	4,3 MWe (potenza elettrica nominale - tabella A.3 della Scheda A). Mediante due turbine a vapore (attività NON IPPC), alimentate con il vapore generato dalle caldaie a recupero presenti all'interno dell'impianto di produzione acido solforico, oleum e acido alchil benzen solfonico.
(*) Prodotti chimici, i cui cicli di produzione NON rientrano tra le attività IPPC (da: tabella A.3 della Scheda A).	



5. DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE RICHIESTE

Il Gestore con comunicazione prot. m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0011606.21-05-2018 ha richiesto le seguenti 3 modifiche dell'AIA, relative alle seguenti sezioni impiantistiche:

- 1) realizzazione di un piccolo impianto adibito alla produzione continuativa su piccola scala di "biostimolanti liquidi" (attività non IPPC);
 - 2) realizzazione di una nuova linea di alimentazione di solfato di potassio alla sezione esistente di trattamento antipolvere, attualmente alimentata con solfato di potassio prodotto in loco. La nuova linea sarà alimentata con solfato di potassio denominato "B" o "Salinen" (dal nome della ditta fornitrice) di provenienza esterna, a differenza della linea esistente, alimentata con solfato di potassio prodotto in loco;
 - 3) sostituzione della seconda colonna assorbente C3 dell'impianto di produzione di acido solforico. In particolare, nell'ambito della sostituzione della torre, il Gestore provvederà al rifacimento della struttura portante della colonna conformemente alla disciplina vigente in materia di anti-sismica e all'innalzamento di circa 4 m e allo spostamento di circa 3 m in direzione sud-ovest del camino di emergenza n. 2. L'intervento verrà eseguito durante la fermata per manutenzione straordinaria della linea di produzione acido solforico, che avverrà nei mesi di luglio e agosto 2018.
- **Il Gestore, inoltre, richiede una modifica del PMC** allegato al decreto AIA prot. DVA_DEC-2011-0000229 del 03/05/2011 (così come modificato dal PMC prot. m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0029151.01-12-2016) finalizzata ad eliminare il controllo di "tutti i restanti parametri previsti dalla tabella A del DM 30 luglio 1999" nel pozzetto G (scarico finale) e nel pozzetto C (scarico chimico-fisico).

Di seguito si riporta una descrizione dettagliata delle suddette modifiche.

5.1. ***Impianto per la produzione di biostimolanti liquidi***

A seguito dei buoni risultati della fase di sperimentazione, il Gestore intende mantenere la produzione dei biostimolanti liquidi nel piccolo reparto produttivo all'interno dell'edificio esistente, in locali adiacenti all'area direzionale.

Tale produzione viene svolta a valle del processo principale di produzione del solfato di potassio, che costituisce una delle materie prime utilizzate nella produzione di biostimolanti liquidi.

In particolare i biostimolanti liquidi sono prodotti che, applicati per via radicale o fogliare, agiscono sulle piante favorendone il metabolismo, tramite l'aumento e la miglior assunzione dei nutrienti.

La produzione avviene mediante semplice miscelazione con acqua di solfato di potassio (prodotto dalla ditta) e additivi (sottoposti a segreto industriale). I biostimolanti prodotti saranno composti per il 3% da solfato di potassio, mentre la rimanente parte sarà costituita al 40% circa da acqua demineralizzata e al 57% da additivi provenienti da fornitura esterna.

Per quanto riguarda le caratteristiche degli additivi, il Gestore fornisce in Allegato 2 alla relazione prot. m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0011606.21-05-2018 alcuni esempi di schede di sicurezza. In Allegato 3 alla stessa relazione è riportata la scheda di sicurezza dell'unico biostimolante sinora prodotto.

L'impianto di produzione dei biostimolanti liquidi è ubicato in un edificio dedicato, separato dalle linee produttive dello stabilimento, e consiste sostanzialmente in:

- ❖ stoccaggio delle nuove materie prime;
- ❖ sistema di dosaggio e miscelazione materie prime e acqua;
- ❖ sistema di imbottigliamento prodotti.



In Allegato 4 alla relazione prot. m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0011606.21-05-2018 è riportato il layout dell'impianto di miscelazione e confezionamento dei biostimolanti, mentre in Allegato 5 sono descritti i dettagli tecnici dei macchinari e delle attrezzature utilizzate nel sistema di produzione.

Nella seguente tabella sono riportati gli obiettivi di produzione di biostimolante per il periodo 2018-2020 dichiarati dal Gestore.

Tabella 1

Composto	Tipo	Produzione effettiva (ton/anno)	Anno di riferimento
Biostimolante	Prodotto finito	28,75	2018
		57,5	2019
		115	2020

Il Gestore dichiara che la produzione massima sarà di 115 t/a.

La modifica proposta comporterà un aumento dei **consumi di materie prime e di acqua demineralizzata**, che verrà utilizzata sia direttamente nella produzione dei biostimolanti per sciogliere il solfato di potassio, sia per lavare l'attrezzatura in occasione di ogni cambio di prodotto.

Nella seguente tabella sono riportati i dati di consumo di materie prime e acqua forniti dal Gestore per il periodo 2018-2020 nella relazione prot. m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0011606.21-05-2018.

Tabella 2

Composto	Tipo	Produzione effettiva (ton/anno)	Anno di riferimento
Solfato potassio	Materia prima interna	0,86	2018
		1,72	2019
		3,45	2020
Acque demineralizzata	Materia prima	11,5	2018
		23	2019
		46	2020
Additivi	Materia prima	16,4	2018
		32,8	2019
		65,5	2020

Il Gestore dichiara che in fase di sperimentazione venivano prodotti rifiuti liquidi costituiti dalle acque di lavaggio della linea.

Nella pratica operativa si è individuata la soluzione di recuperare tutte le acque, che possono essere riutilizzate nel successivo prodotto. Di conseguenza l'attività non darà luogo ad alcun rifiuto.



5.2. *Realizzazione di una nuova linea di alimentazione di solfato di potassio alla sezione esistente di trattamento antipolvere*

La modifica richiesta dal Gestore consiste nell'installare una nuova linea di alimentazione del solfato di potassio alla sezione esistente di trattamento antipolvere.

In particolare, attualmente il solfato di potassio prodotto in loco (denominato "A") viene inviato ad una sezione di neutralizzazione, macinazione e vagliatura per l'ottenimento della frazione granulometrica desiderata.

Uscendo dalla linea di vagliatura, questo entra poi nella linea di trasporto pneumatico e può essere inviato allo stoccaggio nei capannoni dedicati oppure ai silos di stoccaggio locale per il successivo insaccamento. La frazione di solfato di potassio stoccata in cumulo nei capannoni viene miscelata, prima dello scarico dal trasporto pneumatico, con piccole quantità di un legante di origine vegetale (melasso) allo scopo di ridurne la polverosità. L'impianto di miscelazione è ubicato nel capannone 3.

L'intervento proposto dal Gestore prevede di integrare l'impianto di miscelazione esistente con una linea di alimentazione per effettuare il medesimo trattamento su una frazione di solfato di potassio, denominato "B" o "Salinen" (dal nome della ditta fornitrice) di provenienza esterna, richiesto da alcuni clienti. Tale prodotto ha bassa polverosità ma il Gestore ritiene di sottoporlo allo stesso trattamento, anche per omogeneità di colorazione, richiesta dagli acquirenti.

La linea sarà essenzialmente costituita da una tramoggia con estrazione a coclea, e da una tubazione per il trasporto pneumatico del solfato al sistema di miscelazione esistente. La tramoggia sarà alimentata da un operatore mediante pala meccanica. Il trasporto pneumatico avverrà grazie all'installazione di una soffiante.

Il Gestore prevede di acquistare e stoccare circa 4.000 t/a di "Salinen" e di destinare circa 2.000/3.000 t/a al trattamento. Il solfato non miscelato sarà esclusivamente stoccato e rivenduto.

Non è prevista alcuna variazione della capacità produttiva di solfato di potassio che rimarrà pari a 30.500 t/anno.

Di seguito si riporta lo schema dell'impianto di miscelazione nella configurazione di progetto, tratta dall'Allegato 7 alla relazione prot. m_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0011606.21-05-2018.




Figura 1



Il Gestore stima che la linea di alimentazione del Salinen sarà sfruttata per circa 35-40 giorni/anno, in cui le due linee parteciperanno al 50% all'alimentazione al sistema di miscelazione.

Si precisa che l'**emissione in atmosfera** collegata all'attività di miscelazione con melasso del solfato di potassio è costituita dal camino n. 30, a cui sono attualmente inviate le emissioni generate dall'analoga attività sul solfato A. Nella seguente tabella si riportano le caratteristiche del suddetto punto di emissione, tratte dal PIC allegato al decreto AIA prot. DVA_DEC-2011-0000229 del 03/05/2011.

Sigla del camino n.	Descrizione	Caratteristiche		Portata massima (Nm ³ /h)	Inquinanti emessi	Concentrazione misurata (mg/Nm ³)			Sistema di trattamento
		Altezza (m)	Sezione (m ²)			Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	
30	Trasporto pneumatico K ₂ SO ₄ arrivo al Cap. 3	12	0,080	2.000	Polveri	18,7	2,1	1,6	Filtri a maniche

L'autorizzazione AIA stabilisce per questo punto di emissione una concentrazione limite di 20 mg/Nm³ (come media oraria).

Il PMC allegato al decreto AIA prot. DVA_DEC-2011-0000229 del 03/05/2011 (così come modificato dal PMC prot. m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0029151.01-12-2016) stabilisce per questo punto di emissione il monitoraggio semestrale della portata e della concentrazione di polveri.

Per quanto riguarda l'**impatto acustico**, la sola apparecchiatura che costituisce una sorgente di rumore è individuata nella soffiante a lobi per il trasporto pneumatico, che è caratterizzata da una rumorosità di 80 dB(A) a 1 m di distanza e sarà ubicata all'interno del capannone 3. Di conseguenza il Gestore non prevede variazioni significative delle emissioni acustiche già in essere.

5.3. Sostituzione seconda colonna assorbente C3

La modifica richiesta dal Gestore prevede la sostituzione della seconda colonna assorbente C3 della linea di produzione acido solforico.

In particolare alla colonna C3 viene inviato il gas ricco di anidride solforica prodotta nel convertitore catalitico a 4 strati. Nella colonna avviene l'assorbimento dell'anidride solforica e la formazione di acido solforico concentrato.

I gas in uscita dalla colonna C3 sono inviati alla colonna a soda C5 (scrubber finale), prima di essere emessi in atmosfera attraverso il camino finale n. 3 (dotato di SME).

Nell'ambito dell'intervento proposto, il Gestore provvederà:

- al rifacimento della struttura portante della colonna assorbente C3 conformemente alla disciplina vigente in materia di anti-sismica e
- all'innalzamento di circa 4 m e allo spostamento di circa 3 m in direzione sud-ovest del camino di emergenza n. 2, esistente e autorizzato, utilizzato in alternativa al camino n. 3 in caso di manutenzione della colonna C5 afferente al camino 3.

Nella seguente tabella, tratta dall'Allegato 13 alla relazione prot. m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0011606.21-05-2018, sono riportate le caratteristiche del camino n. 2 a valle delle modifiche proposte.



Tabella 3

B. 6 Fonti di emissione in atmosfera di tipo convogliato <i>Si riporta esclusivamente il camino oggetto di modifica</i>			
n° camino 2		Posizione amministrativa A	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
23,5 m	0,5 m ²	1	Sistema di abbattimento ad umido
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> SI (SO ₂)			
Note: Verrà alzato di 4m e spostato di circa 3m in direzione sudo ovest rispetto alla posizione attuale			

Si precisa che il decreto AIA prot. DVA_DEC-2011-0000229 del 03/05/2011 non stabilisce alcun valore limite di emissione per il camino n. 2.

La colonna C3 attualmente installata è dotata di un demister, mentre la nuova prevede l'utilizzo di 13 candele brinks ad alta efficienza, con diametro 80 cm per 4 m di altezza cadauna.

Le candele sono dimensionate per garantire, alla massima capacità produttiva, una concentrazione massima di acido solforico pari a 35 mg/Nm³.

Il Gestore dichiara che il nuovo sistema consentirà di incrementare l'efficienza del processo di assorbimento, in particolare aumenterà il tasso di assorbimento di acido solforico e di conseguenza miglioreranno le emissioni finali di detto inquinante attraverso il camino n. 3.

Il Gestore dichiara che l'intervento verrà effettuato durante la fermata e manutenzione straordinaria della linea di produzione acido solforico, che avverrà nei mesi di luglio e agosto 2018.

5.4. Modifica dei controlli agli scarichi idrici previsti dal PIC e dal PMC

Il Gestore richiede una modifica del PMC allegato al decreto AIA prot. DVA_DEC-2011-0000229 del 03/05/2011 (così come modificato dal PMC prot. m_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0029151.01-12-2016) finalizzata ad eliminare il controllo di "tutti i restanti parametri previsti dalla tabella A del DM 30 Luglio 1999" nel pozzetto G (scarico finale) e nel pozzetto C (scarico chimico-fisico).

5.4.1. Controlli previsti dal PMC

Il PMC stabilisce che:

– per il **pozzetto G** (scarico finale):

- il controllo mensile dei parametri temperatura, pH, solidi sospesi totali, COD, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto totale, fosforo totale, fosfati, solfuri, solfiti, solfati, cloruri, grassi e oli, idrocarburi totali e saggio di tossicità, il controllo annuale di tutti i restanti parametri previsti dalla tabella A del DM 30 Luglio 1999 e non elencati al punto precedente;



- per il **pozzetto C** (scarico chimico-fisico):
- il controllo quadrimestrale dei parametri portata, pH, solidi sospesi totali, COD, azoto ammoniacale, azoto nitroso, fosforo totale, cloruri, solfiti, solfati, ferro, manganese, rame, zinco e alluminio,
 - il controllo annuale di tutti i restanti parametri previsti dalla tabella 3 dell'Allegato V alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e smi (e non “tutti i restanti parametri previsti dalla tabella A del DM 30 Luglio 1999” come indicato dal Gestore), riportati per maggior chiarezza nella successiva Tabella 4.

Tabella 4

Pozzetto	Parametri per i quali il Gestore richiede l'eliminazione dei controlli
Pozzetto G (scarico finale)	<u>Sezione 1 della Tabella A del DM 30 Luglio 1999:</u> alluminio, antimonio, argento, berillio, cobalto, cromo totale, ferro, manganese, nichel, rame, selenio, vanadio, zinco, tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici, fenoli totali, diclorofenoli, pentaclorofenolo, solventi organici alogenati ⁽¹⁾ , pentaclorobenzene, solventi organici aromatici (benzene, toluene, xileni), pesticidi organo fosforici, erbicidi e assimilabili, BOD, cloro residuo <u>Sezione 2 della Tabella A del DM 30 Luglio 1999:</u> materiali grossolani, fluoruri, bario, boro, cromo esavalente, aldeidi, mercaptani, composti organici azotati, composti organici clorurati, escherichia coli, clorito, bromato <u>Sezione 3 della Tabella A del DM 30 Luglio 1999:</u> IPA, diossine, cianuri, arsenico, piombo, cadmio, mercurio, policlorobifenili, pesticidi organoclorurati, tributilstagno
Pozzetto C (scarico chimico-fisico)	materiali grossolani, BOD5, arsenico, bario, boro, cadmio, cromo totale, cromo esavalente, mercurio, nichel, piombo, selenio, stagno, cianuri totali, cloro attivo libero, solfuri, fluoruri, azoto nitrico, grassi e oli animali/vegetali, idrocarburi totali, fenoli, aldeidi, solventi organici aromatici, solventi organici azotati, tensioattivi totali, pesticidi fosforati, pesticidi totali (esclusi i fosforati), tra cui aldrin, dieldrin, endrin e isodrin, solventi clorurati, saggio di tossicità
(1) Tetraclorometano, cloroformio, 1,2-dicloroetano, tricloroetilene, tetracloroetilene, triclorobenzene, esaclorobutadiene, tetraclorobenzene.	

Si precisa che la richiesta contenuta nel PMC di effettuare tali controlli è motivata dal fatto che devono essere adempiute le prescrizioni riportate nel § 9.4 del decreto AIA prot. DVA_DEC-2011-0000229 del 03/05/2011, che stabiliscono quanto di seguito riportato (Par. 5.4.2):

5.4.2. Controlli previsti dal PIC allegato al Decreto AIA DEC 229/2011

Il PIC allegato al vigente Decreto AIA n. 229/2011 riporta quanto segue:

“9.4 Scarichi idrici

Lo stabilimento è dotato dei seguenti punti di scarico finale: SF1 e SF2,


- ❖ **Scarico finale SF1:** *(dotato di pozzetto di campionamento G) convoglia nel Canale Cesenego:*
 - *le acque di processo, precedentemente trattate nell'impianto di depurazione chimico-fisico di proprietà della Marchi Industriale (dotato di pozzetto di campionamento C);*
 - *acque meteoriche. Le acque meteoriche di prima pioggia sono precedentemente trattate in un impianto dedicato di proprietà della Marchi Industriale (dotato di pozzetto di campionamento*



E). Per il controllo delle acque meteoriche di seconda pioggia è previsto un pozzetto di campionamento a monte dello scarico nella vasca di raccolta finale.

- acque di raffreddamento, avviate allo scarico senza alcun trattamento (non previsto di pozzetto di campionamento).

Lo scarico finale SF1 (pozzetto G), dopo la riunione dello scarico industriale con le acque di raffreddamento e delle acque meteoriche, deve rispettare i limiti della Tabella A del D.M. 30 luglio 1999.



Controllo degli scarichi idrici parziali

Controllo acque di processo. Per il controllo della portata e della qualità dei reflui in uscita dal trattamento sono installati misuratori in continuo di portata, pH e conducibilità. A valle dell'impianto chimico-fisico è inoltre previsto un pozzetto per il campionamento dei reflui (pozzetto C indicato nella planimetria riportata in Allegato 8A rev 1 alle Integrazioni di Settembre 2010). I reflui di processo trattati sono quindi inviati alla vasca di raccolta finale, tramite canale dedicato, dotato di paratoia (PM3 in figura).

Le acque di scarico del depuratore devono rispettare i limiti della tabella 3 dell'Allegato V alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., colonna "scarichi in acque superficiali"; per i seguenti parametri, tuttavia, devono essere rispettati i seguenti limiti più restrittivi: COD 60 mg/l; Solidi sospesi 40 mg/l.

Il gestore, qualora rilevasse che la qualità dei reflui non sia conforme ai limiti previsti, dovrà chiudere la paratoia PM3 ed il refluo dovrà essere raccolto in un bacino destinato alle emergenze, per essere successivamente rilanciato in testa all'impianto di depurazione e sottoposto ad un ulteriore ciclo di trattamento."

- **Pozzetto G** (relativo allo scarico finale SF1, che confluisce nel canale Cesenego):

Lo scarico finale SF1 (pozzetto G), dopo la riunione dello scarico industriale con le acque di raffreddamento e delle acque meteoriche, deve rispettare i limiti della Tabella A del D.M. 30 luglio 1999.



- **Pozzetto C** (pozzetto di campionamento relativo allo scarico parziale costituito dalle acque di processo, precedentemente trattate nell'impianto di depurazione chimico-fisico di proprietà della Marchi Industriale):

Le acque di scarico del depuratore devono rispettare i limiti della tabella 3 dell'Allegato V alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e smi, colonna "scarichi in acque superficiali"; per i seguenti parametri, tuttavia, devono essere rispettati i seguenti limiti più restrittivi: COD 60 mg/l; Solidi sospesi 40 mg/l.

Non essendo stati precisati nel PIC gli inquinanti direttamente connessi con l'attività dell'impianto industriale autorizzato (ad esclusione del COD e Solidi sospesi, limitatamente al pozzetto C relativo allo scarico del depuratore), l'Autorità di Controllo ha stabilito, con le modalità precisate nel paragrafo che precede, uno screening periodico di tutti i parametri delle tabelle richiamate nel PIC.

Il Gestore ha chiesto, con il presente procedimento ID 1124, di poter meglio focalizzare le attività di controllo ai parametri e agli inquinanti pertinenti, al fine di ridurre i costi dei controlli.

Il Gruppo Istruttore ha ritenuto di approfondire gli aspetti connessi al Monitoraggio degli scarichi anche convocando un'apposita Riunione GI-Gestore il 11 luglio 2018.

Per valutare l'opportunità di eliminare i controlli dei parametri riportati nella precedente Tabella 4 ai pozzetti G e C, si sono valutate le concentrazioni registrate negli anni 2012÷2017, fornite dal Gestore con i Report annuali previsti dal PMC, riepilogate nelle seguenti tabelle.

Tabella 5

Pozzetto G (scarico finale)								
Parametro	Unità di misura	Anno 2012 ¹	Anno 2013 ²	Anno 2014 ³	Anno 2015 ⁴	Anno 2016 ⁵	Anno 2017 ⁶	Limite Tabella A DM 30 Luglio 1999
Sezione 1								
alluminio	µg/l	(7)	< 50	(7)	(7)	(7)	(7)	500
antimonio	µg/l	(7)	< 5	< 1	< 1	< 1	< 1	50
argento	µg/l	(7)	< 2	< 5	< 5	< 0,3	< 0,3	5
berilio	µg/l	(7)	< 2	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,1	5
cobalto	µg/l	(7)	< 2	< 1	< 1	< 1	< 1	30
cromo totale	µg/l	(7)	< 2	< 1	1,6	1,2	7,9	100
ferro	µg/l	(7)	< 100	(7)	(7)	(7)	(7)	500
manganese	µg/l	(7)	< 2	(7)	(7)	(7)	32,3	500
nichel	µg/l	(7)	< 5	< 1	< 1	1,4	2,3	100
rame	µg/l	(7)	5	(7)	(7)	(7)	4	50
selenio	µg/l	(7)	< 10	< 1	< 1	< 1	< 1	10
vanadio	µg/l	(7)	< 10	3	1,83	6,9	3,1	50
zinco	µg/l	(7)	< 30	(7)	(7)	(7)	154	250
tensioattivi anionici	µg/l	(7)	320	< 50	137	170	120	500
tensioattivi non ionici	µg/l	(7)	280	< 200	264	< 200	< 200	500
fenoli totali	µg/l	(7)	< 100	100	< 8	< 0,081	< 0,025	50
diclorofenoli	µg/l	(7)	< 0,05	(8)	(8)	< 0,058	< 0,01	50
pentaclorofenolo	µg/l	(7)	< 0,5	< 5	< 0,04	< 0,051	< 0,01	50
Solventi organici alogenati ⁹	µg/l	(7)	< 0,2	(7)	2	(7)	(7)	400
pentaclorobenzene	µg/l	(7)	< 0,02	< 0,2	< 0,008	< 0,0038	< 0,01	20



Pozzetto G (scarico finale)

Parametro	Unità di misura	Anno 2012 ¹	Anno 2013 ²	Anno 2014 ³	Anno 2015 ⁴	Anno 2016 ⁵	Anno 2017 ⁶	Limite Tabella A DM 30 Luglio 1999
Solventi organici aromatici (benzene, toluene, xileni)	µg/l	(7)	< 0,125	< 1,3	1,25	< 0,18	< 50	100
benzene	µg/l	(7)	< 0,05	< 0,5	< 0,5	(7)	(7)	100
toluene	µg/l	(7)	< 0,05	< 0,5	< 0,5	(7)	(7)	100
xilene	µg/l	(7)	< 0,05	< 0,5	< 0,5	(7)	(7)	100
Pesticidi organo fosforici	µg/l	(7)	2,4	2,4	40	(7)	(7)	10
Erbicidi e assimilabili	µg/l	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	10
BOD	mg/l	(7)	< 10	< 5	< 5	< 5	< 5	25
Cloro residuo		(7)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	0,02

Sezione 2

materiali grossolani		(7)	assenti	assenti	assenti	assenti	assenti	assenti
fluoruri	mg/l	(7)	< 0,15	< 1	< 1	< 1	< 1	6
bario	mg/l	(7)	< 0,05	0,03	0,0238	0,0581	0,0642	10
boro	mg/l	(7)	< 0,05	0,05	< 0,05	0,0551	0,053	2
cromo esavalente	mg/l	(7)	< 0,05	< 0,02	< 0,02	< 0,0005	< 0,02	0,1
aldeidi	mg/l	(7)	0,3	< 0,07	0,086	< 0,07	0,17	1
mercaptani	mg/l	(7)	< 0,05	< 0,90	(11)	< 0,0166	< 0,01	0,05
composti organici azotati	mg/l	(7)	< 0,1	0,00004	0,00009	< 0,015	< 0,05	0,1
composti organici clorurati	mg/l	(7)	(7)	(7)	(7)	0,00118	< 0,2	0,05
escherichia coli	UFC/100mL	82	< 1	< 1	(7)	(7)	(7)	5000
clorito	mg/l	< 0,010	< 0,01	< 0,01	< 0,0019	0,00189	0,427	
bromato	mg/l	< 0,001	< 0,01	< 0,01	< 0,0019	< 0,0015	< 0,1	

Sezione 3

IPA	µg/l	(7)	< 0,01	< 0,02	0,080	< 0,2	< 5	10
diossine	pg/l lteq	(7)	1,26	0,158	1,49	< 19,14	< 0,03	50
cianuri	µg/l	(7)	< 40	< 5	< 5	< 5	< 10	5
arsenico	µg/l	(7)	< 10	2	1,29	7,3	7,0	10
piombo	µg/l	(7)	< 2	< 1	1,37	< 0,3	3,3	50
cadmio	µg/l	(7)	< 1	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,1	5
mercurio	µg/l	(7)	< 5	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	3
policlorobifenili	µg/l	(7)	< 0,005	1,58E-07	-	(12)	< 0,00003	assenti
pesticidi organoclorurati	µg/l	(7)	(7)	(13)	(13)	(13)	(13)	assenti
tributilstagno	µg/l	(7)	< 0,01	< 0,01	< 3630	< 0,0005	< 0,0005	assenti

NOTE

Le caselle evidenziate in verde (valori misurati in grassetto) indicano valori anomali

1. Rif. Rapporto di prova n. 13-LA05674 riportato in Allegato D2 al Report annuale 2012



Pozzetto G (scarico finale)

Parametro	Unità di misura	Anno 2012 ¹	Anno 2013 ²	Anno 2014 ³	Anno 2015 ⁴	Anno 2016 ⁵	Anno 2017 ⁶	Limite Tabella A DM 30 Luglio 1999
2. Rif. Rapporto di prova n. 14-LA00912 riportato in Allegato D2 al Report annuale 2013								
3. Rif. Rapporto di prova n. AR-14-AM-003575-01 riportato in Allegato D2 al Report annuale 2014								
4. Rif. Rapporto di prova n. 74476/E riportato in Allegato D1 al Report annuale 2015								
5. Rif. Rapporto di prova n. 16-LA02218 riportato in Allegato D1 al Report annuale 2016								
6. Rif. Rapporti di prova n. 17LA02665 e 17LA02664 riportati in Allegato D2 al Report annuale 2017								
7. Parametro non riportato nel Rapporto di prova								
8. È stato ricercato il 2,4-diclorofenolo, che è risultato inferiore al limite di rilevabilità strumentale								
9. Tetraclorometano, cloroformio, 1,2-dicloroetano, tricloroetilene, tetracloroetilene, triclorobenzene, esaclorobutadiene, tetraclorobenzene								
10. È stato ricercato il cloro attivo libero, che è risultato inferiore al limite di rilevabilità strumentale								
11. Sono stati ricercati butilmercaptano, etilmercaptano, isopropilmercaptano, n-propilmercaptano, ter-butilmercaptano e ter-dodecilmercaptano e tutti sono risultati inferiori al limite di rilevabilità strumentale								
12. Tutti i PCB ricercati sono risultati inferiori al limite di rilevabilità strumentale								
13. Sono stati ricercati i pesticidi totali (esclusi i fosforati) e sono risultati inferiori al limite di rilevabilità strumentale								

Tabella 6

Pozzetto C (scarico chimico-fisico)

Parametro	Unità di misura	Anno 2012 ¹	Anno 2013 ²	Anno 2014 ³	Anno 2015 ⁴	Anno 2016 ⁵	Anno 2017	Limite Tab. 3 Allegato V alla Parte Terza D.Lgs. 152/2006
materiali grossolani		(7)	assenti	assenti	assenti	assenti		assenti
BOD5	mg/l	< 20	< 20	< 5	< 5	< 5		40
arsenico	mg/l	0,004	0,004	0,002	0,00814	0,0033		0,5
bario	mg/l	0,086	0,060	0,03	0,093	0,0324		20
boro	mg/l	< 0,1	< 0,2	< 0,05	0,103	< 0,05		2
cadmio	mg/l	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0003	< 0,0003	< 0,0001		0,02
cromo totale	mg/l	< 0,002	0,003	0,001	0,0100	0,00167		2
cromo esavalente	mg/l	< 0,001	0,0017	< 0,02	< 0,02	< 0,0005		0,2
mercurio	mg/l	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001		0,005
nicel	mg/l	0,003	0,002	0,001	0,0098	0,0014		2
piombo	mg/l	0,002	0,002	0,002	0,00145	0,0007		0,2
selenio	mg/l	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		0,03
stagno	mg/l	(7)	(7)	< 0,001	< 0,001	< 0,0002		10
cianuri totali	mg/l	< 0,05	< 0,005	< 0,005	< 0,01	< 0,005		0,5
cloro attivo libero	mg/l	< 0,05	0,11	< 0,06	< 0,06	0,05		0,2
zolfo	mg/l	< 0,1	< 0,1	< 0,09	< 0,09	< 0,10		1
fluoruri	mg/l	0,2	< 0,1	< 1	< 1	< 1		6
azoto nitrico	mg/l	4,0	3,6	(7)	(7)	(7)		20
grassi e oli animali/vegetali	mg/l	< 0,5	0,56	< 0,35	< 0,35	0,33		20
idrocarburi totali	mg/l	< 0,5	< 0,35	< 0,35	< 0,35	< 0,1		5
fenoli	mg/l	< 0,005	< 0,005	< 0,5	< 0,5	< 0,008		0,5
aldeidi	mg/l	< 0,1	< 0,1	< 0,07	< 0,07	< 0,07		1



Pozzetto C (scarico chimico-fisico)

Parametro	Unità di misura	Anno 2012 ¹	Anno 2013 ²	Anno 2014 ³	Anno 2015 ⁴	Anno 2016 ⁵	Anno 2017	Limite Tab. 3 Allegato V alla Parte Terza D.Lgs. 152/2006
solventi organici aromatici	mg/l		< 0,01	< 0,0013	0,00125	< 0,00018		0,2
benzene	mg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,0005	< 0,0005			-
toluene	mg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,0005	< 0,0005			-
xileni	mg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,0005	< 0,0005			-
etilbenzene	mg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,0005	< 0,0005			-
stirene	mg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,0005	< 0,0005			-
solventi organici azotati	mg/l	(7)	< 0,1	< 0,0002	0,000120	< 0,015		0,1
tensioattivi totali	mg/l	< 0,5	0,6	< 0,1	0,308	0,34		2
pesticidi fosforati	mg/l	< 0,0005	< 0,002	0,0024	0,040	< 0,00012		0,10
pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/l	(7)	(7)	< 0,00007	0,00017	(7)		0,05
aldrin	mg/l	< 0,00005	< 0,00003	< 0,00001	< 0,00002	(7)		0,01
dieldrin	mg/l	< 0,00005	< 0,00003	< 0,00001	< 0,00002	(7)		0,01
endrin	mg/l	< 0,00005	< 0,00001	< 0,00001	< 0,00002	(7)		0,002
isodrin	mg/l	(7)	(7)	< 0,00001	< 0,00002	(7)		0,002
solventi clorurati	mg/l	(7)	(7)	< 0,004	0,0040	0,007		1
saggio di tossicità	%	0	0	0	0	0		(8)

NOTE:

1. Rif. Rapporto di prova n. 12-LA35798 riportato in Allegato D1 al Report annuale 2012
2. Rif. Rapporto di prova n. 13-LA20489 riportato in Allegato D1 al Report annuale 2013
3. Rif. Rapporto di prova n. AR-14-AM-003615-01 riportato in Allegato D1 al Report annuale 2014
4. Rif. Rapporto di prova n. 74482/E riportato in Allegato D2 al Report annuale 2015
5. Rif. Rapporto di prova n. 10-LA02220 riportato in Allegato D2 al Report annuale 2016
6. *Indicare il numero del certificato di prova*
7. Parametro non riportato nel Rapporto di prova
8. Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale

Dall'esame delle concentrazioni rilevate nei pozzetti G e C negli anni 2012÷2017, riportate nelle precedenti tabelle, risultano valori generalmente molto bassi e in molti casi inferiori ai limiti di rilevabilità strumentale, a parte alcuni valori anomali evidenziati in verde nelle precedenti tabelle.

Con riferimento allo scarico G (relativo allo scarico finale SF1), si sottolinea che per alcuni parametri (alluminio, ferro, manganese, rame, zinco, solventi organici alogenati, erbicidi e assimilabili e cloro residuo) si dispongono di pochi dati per una valutazione esaustiva della necessità di eliminare i controlli.



6. CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Per quanto riguarda le tempistiche degli interventi proposti, il Gestore dichiara che:

1. **Impianto per la produzione di biostimolanti liquidi:** l'intervento non richiede alcuna fase di "cantier", sarà semplicemente data continuità alla produzione di biostimolanti liquidi, su piccola scala,
2. **Integrazione del sistema di trattamento antipolvere del solfato di potassio:** l'installazione dei macchinari e della linea "solfato B" richiederanno al massimo 1 settimana. La miscelazione del solfato B con melasso inizierà presumibilmente nel mese di settembre 2018
3. **Sostituzione della colonna C3:** i lavori dovranno necessariamente essere svolti durante il fermo impianto che sarà effettuato dal 21 luglio al 20 agosto 2018. La nuova colonna entrerà in funzione con la ripresa della produzione a pieno regime a partire dal 21 agosto 2018.

7. CONCLUSIONI

7.1. Modifiche dell'AIA riguardanti l'assetto impiantistico

Il Gestore con comunicazione prot. m_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0011606.21-05-2018 ha richiesto le seguenti 3 modifiche dell'AIA riguardanti l'assetto impiantistico:

- 1) **realizzazione di un piccolo impianto adibito alla produzione continuativa su piccola scala di "biostimolanti liquidi":** La nuova produzione avverrà a valle del processo principale di produzione del solfato di potassio mediante semplice miscelazione con acqua del solfato di potassio e di specifici additivi (sottoposti a segreto industriale). La modifica proposta comporta un aumento dei consumi di materie prime e di acqua demineralizzata, che verrà utilizzata sia direttamente nella produzione dei biostimolanti per sciogliere il solfato di potassio, sia per lavare l'attrezzatura in occasione di ogni cambio di prodotto. Non sono previste variazioni del quadro emissivo e dei rifiuti prodotti legate alla modifica,
- 2) **installazione di una nuova linea di alimentazione di solfato di potassio alla sezione esistente di trattamento antipolvere,** alimentata con solfato di potassio prodotto in loco. La nuova linea sarà alimentata con solfato di potassio denominato "B" o "Salinen" (dal nome della ditta fornitrice) di provenienza esterna, a differenza della linea esistente, alimentata con solfato di potassio prodotto in loco. La modifica proposta comporta un aumento dei consumi di materie prime, dovuto all'utilizzo di solfato di potassio "Salinen" acquistato dall'esterno e destinato ad alimentare alla nuova linea. Non sono previste variazioni del quadro emissivo e dei rifiuti prodotti legate alla modifica. Con specifico riferimento alle emissioni in atmosfera, la modifica proposta non comporta variazioni dell'emissione in atmosfera n. 30, a cui sono attualmente inviate le emissioni generate dall'analoga attività sul solfato prodotto in loco,
- 3) **sostituzione della seconda colonna assorbente C3 dell'impianto di produzione di acido solforico.** In particolare il Gestore intende sostituire l'attuale colonna C3, dotata di un demister, con una nuova colonna dotata di 13 candele brinks ad alta efficienza. I gas in uscita dalla colonna C3 sono inviati alla colonna a soda C5 (scrubber finale), prima di essere emessi in atmosfera attraverso il camino finale n. 3 (dotato di SME). Nell'ambito dell'intervento proposto, il Gestore provvederà al rifacimento della struttura portante della colonna conformemente alla disciplina vigente in materia di anti-sismica e all'innalzamento di circa 4 m e allo spostamento di circa 3 m in direzione sud-ovest del camino di emergenza n. 2, utilizzato in alternativa al camino n. 3 in caso di manutenzione della colonna C5 afferente al camino 3. Il Gestore dichiara che il nuovo



sistema di cui sarà dotata la colonna C3 consentirà di incrementare l'efficienza del processo di assorbimento, in particolare aumenterà il tasso di assorbimento di acido solforico e di conseguenza miglioreranno le emissioni finali di detto inquinante attraverso il camino n. 3. Non sono previste variazioni del quadro emissivo e dei rifiuti prodotti legate alla modifica.

Per quanto riguarda il cronoprogramma degli interventi, si rimanda al precedente § 6.

Il Gruppo Istruttore

sulla base della documentazione presentata ritiene che:

- **le modifiche proposte non comportino effetti ambientali negativi e significativi**, a tal proposito si rileva in particolare che la produzione di biostimolanti liquidi (rif. modifica n. 1), sebbene comporti la realizzazione di una nuova unità di produzione non già prevista ed autorizzata nell'AIA (rif. Allegato 5 al DM 274 del 16/12/2015), è relativa ad un'attività non IPPC (miscelazione).
- **le modifiche impiantistiche proposte dal Gestore siano accoglibili.**

7.2. Modifica dell'AIA riguardanti i monitoraggi

Il Gestore chiede una modifica del PMC allegato al decreto AIA prot. DVA_DEC-2011-0000229 del 03/05/2011 (modificato dal PMC prot. m_ amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0029151.01-12-2016) finalizzata ad eliminare il controllo di "tutti i restanti parametri previsti dalla tabella A del DM 30 Luglio 1999" nel pozzetto G (scarico finale) e di "tutti i restanti parametri previsti dalla tabella 3 dell'Allegato V alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e smi" nel pozzetto C (scarico chimico-fisico) (vedi precedente Tabella 4 per l'elenco completo dei parametri).

Si precisa che la richiesta di effettuare tali controlli è motivata dal fatto che devono essere verificate le prescrizioni riportate nel § 9.4 del PIC Allegato al decreto AIA prot. DVA_DEC-2011-0000229 del 03/05/2011, che stabiliscono quanto di seguito riportato:

Pozzetto G:

Lo scarico finale SF1 (pozzetto G), dopo la riunione dello scarico industriale con le acque di raffreddamento e delle acque meteoriche, deve rispettare i limiti della Tabella A del D.M. 30 luglio 1999.

Pozzetto C:

Le acque di scarico del depuratore devono rispettare i limiti della tabella 3 dell'Allegato V alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e smi, colonna "scarichi in acque superficiali"; per i seguenti parametri, tuttavia, devono essere rispettati i seguenti limiti più restrittivi: COD 60 mg/l; Solidi sospesi 40 mg/l.

Dall'esame delle concentrazioni dei parametri per i quali il Gestore richiede l'eliminazione dei controlli rilevate nei pozzetti G e C negli anni 2012÷2017 (dichiarate dal Gestore nei Report annuali), risultano valori generalmente molto bassi e in molti casi inferiori ai limiti di rilevabilità strumentale. Si evidenziano alcuni valori anomali, evidenziati in verde nella precedente Tabella 5. Inoltre con riferimento allo scarico G, si sottolinea che per alcuni parametri (alluminio, ferro, manganese, rame, zinco, solventi organici alogenati, erbicidi e assimilabili e cloro residuo) si dispongono di pochi dati per una valutazione esaustiva della necessità di eliminare i controlli.



Sulla base di quanto riportato nei precedenti paragrafi il GI ha ritenuto necessario condurre lo specifico approfondimento istruttorio al fine di garantire l'aggiornamento espresso del provvedimento autorizzativo.

In definitiva, sulla base degli esiti dei controlli annuali sopra citati, il GI propone di accogliere parzialmente la richiesta del Gestore come di seguito precisato.

Il Gestore, relativamente ai pozzetti ed ai parametri sotto riportati, è tenuto:

1. ad effettuare, a fini conoscitivi, il monitoraggio quadriennale:

❖ pozzetto G (scarico finale):

- Sezione 1 della Tabella A del DM 30 Luglio 1999: antimonio, argento, berillio, cobalto, cromo totale, nichel, selenio, vanadio, tensioattivi non ionici, fenoli totali, diclorofenoli, pentaclorofenolo, pentaclorobenzene, solventi organici aromatici (benzene, toluene, xilene) e BOD.
- Sezione 2 della Tabella A del DM 30 Luglio 1999: materiali grossolani, fluoruri, bario, boro, cromo esavalente, aldeidi, mercaptani, composti organici azotati, escherichia coli, clorito e bromato,
- Sezione 3 della Tabella A del DM 30 Luglio 1999: IPA, diossine, cianuri, piombo, cadmio, mercurio, policlorobifenili, pesticidi organoclorurati e tributilstagno;

❖ pozzetto C (scarico chimico-fisico):

- materiali grossolani, BOD5, arsenico, bario, boro, cadmio, cromo totale, cromo esavalente, mercurio, nichel, piombo, selenio, stagno, cianuri totali, cloro attivo libero, solfuri, fluoruri, grassi e oli animali/vegetali, idrocarburi totali, fenoli, aldeidi, solventi organici aromatici, solventi organici azotati, tensioattivi totali, pesticidi fosforati, pesticidi totali (esclusi i fosforati), tra cui aldrin, dieldrin, endrin e isodrin, solventi clorurati e saggio di tossicità.

- 2. per i restanti parametri di cui alla Tabella A del DM 30 Luglio 1999, ed alla Tabella 3 dell'allegato V alla parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e smi, a rispettare le frequenze di cui al PMC vigente;**
- 3. a rispettare le prescrizioni riportate nel § 9.4 del PIC Allegato al decreto AIA prot. DVA_DEC-2011-0000229 del 03/05/2011 come adeguate con i punti 1) e 2) sopra.**

8. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al decreto AIA prot. DVA_DEC-2011-0000229 del 03/05/2011 (così come modificato dal PMC prot. m_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0029151.01-12-2016), sulla base di quanto riportato nei precedenti paragrafi, dovrà essere conseguentemente adeguato a cura dell'ISPRA, in particolare si ritiene che necessario aggiornare il PMC:

- aggiungendo all'elenco delle materie prime riportate nella tabella di cui al § 1.1, le nuove materie prime utilizzate per la produzione dei biostimolanti liquidi (rif. modifica n. 1) e il solfato di potassio denominato "Salinen" di provenienza esterna (rif. modifica n. 2),
- aggiornando i controlli negli scarichi C e G in accordo con le conclusioni di cui al par. 7.2, sopra.